

COMUNE DI CAPALBIO

(Provincia di Grosseto)

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2- Forma di gestione
- Art. 3 - Aliquote e tariffe

TITOLO II ENTRATE TRIBUTARIE

Capo 1°

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 4 - Il funzionario responsabile del tributo
- Art. 5 – Agevolazioni tributarie
- Art. 6 - Contenzioso
- Art. 7 - Autotutela

Capo 2°

DENUNCE E CONTROLLI

- Art. 8 - Dichiarazione tributaria
- Art. 9 - Attività di controllo
- Art. 10 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali
- Art. 11 – Cause di non punibilità

Capo 3°

PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

- Art. 12 - Avviso di accertamento
- Art. 13 - Notificazione a mezzo posta
- Art. 14 – Applicazione degli interessi legali
- Art. 15 – Spese di notifica

Titolo III ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- Art. 16 – Accertamento con adesione
- Art. 17 – Ambito di applicazione dell'istituto
- Art. 18 – Attivazione del procedimento di definizione
- Art. 19 – Procedimento ad iniziativa dell'ufficio comunale
- Art. 20 – Procedimento ad iniziativa del contribuente
- Art. 21 – Effetti dell'invito a comparire
- Art. 22 – Atto di accertamento con adesione
- Art. 23 – Perfezionamento della definizione
- Art. 24 – Effetti della definizione
- Art. 25 – Riduzione della sanzione
- Art. 26 – Norma di rinvio

Titolo IV RISCOSSIONI E RIMBORSI

- Art. 27 – Riscossione volontaria
- Art. 28 – Riscossione coattiva
- Art. 29 – Limiti e modalità di versamento
- Art. 30 - Sospensione del versamento
- Art. 31 – Rateizzazione del versamento

Art. 32 - Rimborsi

Art. 33 – Compensazione e accollo

Titolo V

ENTRATE NON TRIBUTARIE

Art. 34- Il funzionario responsabile

Art. 35 – Gestione delle entrate non tributarie

Titolo VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 36 - Norme finali

Art. 37 - Disposizioni transitorie

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, in via generale, tutte le entrate proprie dell'ente, sia tributarie che patrimoniali con esclusione delle entrate derivanti da trasferimenti erariali, regionali, provinciali e di altri enti pubblici.
2. Nella gestione dei tributi e delle entrate patrimoniali disciplinati da apposito regolamento, le norme relative continuano ad essere applicate.
3. Per le entrate derivanti da rapporti contrattuali tra le parti il presente regolamento trova applicazione limitatamente alle fattispecie non disciplinate dai contratti medesimi.
4. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.
5. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le norme di legge e di regolamento relative alla singola tipologia di entrata.

Articolo 2

Forma di gestione

1. Con deliberazione del Consiglio comunale è stabilita la forma di gestione delle entrate comunali, in conformità alle norme di legge vigenti, privilegiando la gestione diretta. Qualora questa risulti impossibile o economicamente svantaggiosa, prima di procedere all'affidamento della gestione a terzi, il Comune deve valutare la possibilità della gestione associata.
2. Non necessita alcuna deliberazione qualora il Comune intenda gestire l'entrata direttamente.
3. Per l'affidamento della gestione a terzi e al fine di favorire l'aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, il Comune può procedere mediante procedura ristretta ai sensi del D.Lgs. 163/2006, invitando soltanto i concorrenti previamente riconosciuti idonei, in quanto in possesso dei requisiti tecnico – economici, previsti dalla legge.

Articolo 3

Aliquote e tariffe

1. Le tariffe e le aliquote d'imposta sono deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione dell'esercizio.
2. Le deliberazioni anche se adottate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine di cui al comma 1, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.
3. In caso di mancata approvazione entro il termine di cui al comma 1, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Titolo II

ENTRATE TRIBUTARIE

Capo 1° – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 4

Il funzionario responsabile del tributo

1. Per ogni tributo comunale il Sindaco o il dirigente del settore, secondo le rispettive competenze, con provvedimento formale designa un dipendente reputato idoneo al quale, previo consenso del medesimo, conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo.
2. In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo:
 - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione nonché di applicazione delle sanzioni;
 - b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
 - c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione coattiva;
 - d) dispone i rimborsi;
 - e) cura il contenzioso come disposto dall'articolo 18;
 - f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dal Regolamento sull'autotutela, e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui al Regolamento comunale;
 - g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
 - h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.
3. In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal Responsabile del Settore cui fa capo il Servizio Tributi.

Articolo 5

Agevolazioni tributarie

1. Per l'applicazione delle agevolazioni ed esenzioni valgono le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia.

Articolo 6

Contenzioso

1. Spetta sempre al Sindaco (previa autorizzazione della Giunta comunale) costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato e, su indicazione del Funzionario Responsabile, compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello o decidere di desistere dal proseguire nel contenzioso.
2. In ogni caso, tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal Sindaco o dal suo delegato.
3. E' compito del Funzionario Responsabile, anche in caso di gestione associata, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.
4. Il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

Articolo 7

Autotutela

1. Il Funzionario Responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche di sua iniziativa, può ricorrere all'esercizio dell'autotutela, procedendo:

- a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
 - b) alla revoca di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
2. I provvedimenti di annullamento o di revoca, adeguatamente motivati, sono comunicati agli interessati.
 3. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile nel rispetto della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il Funzionario Responsabile, dimostra la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, notificandolo al contribuente e al Sindaco per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
 4. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il Funzionario Responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
 - a) errore di persona o di soggetto passivo;
 - b) evidente errore logico;
 - c) errore sul presupposto del tributo o dell'entrata;
 - d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
 - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo o dell'entrata;
 - h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
 5. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

Capo 2° - DENUNCE E CONTROLLI

Articolo 8

Dichiarazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.
2. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per la individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato.
3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto, fatta salva ogni motivata giustificazione, rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti. Di tale conseguenza deve essere fatta espressa menzione nell'avviso di contestazione e irrogazione della sanzione.

4. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.

Articolo 9

Attività di controllo

1. L'ufficio comunale provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.
2. Spetta alla Giunta comunale decidere eventuali azioni di controllo annuale relativamente ai singoli tributi.
3. Qualora nell'espletamento dell'attività di controllo propedeutica all'emissione di un provvedimento accertativo o sanzionatorio, il funzionario responsabile riscontri inadempimenti o errori sanabili in base alla normativa vigente, lo stesso invita il contribuente a fornire chiarimenti informandolo degli istituti correttivi ed agevolativi che egli potrà utilizzare.
4. Ai fini del potenziamento del Servizio Tributi del Comune e per incentivare l'attività, la Giunta Comunale delibera forme di incentivazione al personale addetto all'ufficio medesimo, rapportate ai risultati raggiunti con l'azione di controllo di cui al comma 2.

Articolo 10

Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributi nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il funzionario responsabile informa il Sindaco e il Segretario Comunale, il quale adotta i necessari provvedimenti amministrativi e, all'occorrenza, disciplinari.
2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazione per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario, con modalità da concordare.

Articolo 11

Cause di non punibilità

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa in materia di sanzioni tributarie, è esclusa la punibilità per le violazioni di carattere formale non incidenti sulla determinazione del tributo, se questo è stato versato nei termini prescritti e nella misura dovuta.
2. Qualora gli errori relativi all'applicazione del tributo risultino commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dal Comune, non si procede alla irrogazione delle sanzioni che sarebbero applicabili a seguito del maggior tributo risultante.

Capo 3° - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Articolo 12

Avviso di accertamento

1. Mediante avviso di accertamento emesso in conformità all'art. 1 comma 162 della L.296/2006, il Comune:
 - a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;
 - b) procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
 - c) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
 - d) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;
 - e) applica le sanzioni collegate al tributo in accertamento.
2. L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 472/1997.
3. Qualora la compilazione dell'avviso di accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del funzionario responsabile stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

Articolo 13

Notificazione a mezzo posta

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente è effettuata di norma mediante raccomandata postale con ricevuta di ritorno di un plico chiuso e privo di riferimenti sul tipo di atto oggetto di spedizione.
2. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio predetto. Dell'avvenuta consegna viene redatta apposita relata sottoscritta dal contribuente e dall'addetto all'ufficio.

Articolo 14

Applicazione degli interessi

1. Sulle somme dovute in relazione a ciascun tributo comunale sono calcolati gli interessi annui, se dovuti, in misura pari al tasso di interesse legale vigente.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 15

Spese di notifica

1. Sono ripetibili le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni.
2. L'ammontare delle spese di cui al comma 1 è stabilito in base ai limiti fissati per la notificazione degli atti dell'amministrazione finanziaria dello stato.
3. Non sono ripetibili le spese per la notifica di atti istruttori e di atti amministrativi alla cui emanazione il comune è tenuto su richiesta del contribuente e le spese relative all'invio di qualsiasi atto mediante comunicazione.

4. Le spese di cui ai commi precedenti sono recuperate unitamente al tributo o maggior tributo accertato, alle sanzioni e agli interessi.

Titolo III

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 16

Accertamento con adesione.

1. E' introdotto, in questo Comune, ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.
2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il Funzionario Responsabile del tributo oggetto dell'accertamento.
3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

Articolo 17

Ambito di applicazione dell'istituto.

1. L'accertamento delle entrate tributarie comunali può essere definito con l'adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in quanto compatibili, e secondo le disposizioni seguenti.
2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo.
3. Esulano pure dal campo applicativo le questioni c.d. "di diritto" e tutte le fattispecie, nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.
4. L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.
5. In ogni caso, resta fermo il potere del Comune di annullare in tutto o in parte, ovvero revocare, mediante l'istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.

Articolo 18

Attivazione del procedimento di definizione.

1. Il procedimento di definizione può essere attivato:
 - a) a cura dell'Ufficio comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Articolo 19

Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio Comunale.

1. Il Funzionario responsabile, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima di notificare l'avviso di accertamento, può inviare al contribuente stesso un invito a comparire, comunicandoglielo anche con lettera raccomandata, con l'indicazione del tributo

suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento stesso con l'adesione.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo, e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile e non pregiudica la facoltà dello stesso a richiederne l'applicazione dopo la notifica dell'avviso di accertamento. Anche l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio tributario non è obbligatoria.

Articolo 20

Procedimento ad iniziativa del contribuente.

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'articolo 19, qualora riscontri nello stesso elementi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può formulare anteriormente alla impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera, a mezzo di raccomandata A.R. o consegnandola direttamente all'Ufficio tributario indicando il proprio recapito telefonico.
2. Il contribuente deve presentare istanza in un esemplare per ogni singolo atto di imposizione notificato.
3. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
4. La presentazione dell'istanza, purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto in oggetto ai sensi dell'articolo 17, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.
5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il Funzionario Responsabile formula l'invito a comparire.
6. L'iniziativa del contribuente è esclusa qualora l'Ufficio lo abbia già in precedenza invitato a concordare con successivo esito negativo.

Articolo 21

Effetti dell'invito a comparire.

1. La mancata comparizione, per due volte consecutive, del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, sono prese in considerazione solamente se avanzate entro tale data.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in un succinto verbale, compilato dall'incaricato del procedimento.

Articolo 22

Atto di accertamento con adesione.

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore con regolare delega e dal Funzionario Responsabile del tributo.
2. Nell'atto suddetto sono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.

Articolo 23

Perfezionamento della definizione.

1. La definizione dell'accertamento si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute e con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento, il contribuente fa pervenire all'Ufficio tributario la quietanza dell' eseguito pagamento. L'Ufficio, a seguito del ricevimento di tale quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.
3. Relativamente alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, per la quale, allo stato attuale, l'unica forma possibile di riscossione è l'iscrizione a ruolo, l'Ufficio tributario provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzioni, interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione, e la definizione si considera così perfezionata.
4. A richiesta dell'interessato, e qualora la somma dovuta sia superiore a € 1.500,00 è ammesso il pagamento in rate bimestrali di pari importo, in numero non superiore a 6, previo versamento della prima rata entro 20 giorni dalla definizione. Sulle restanti rate si applicano gli interessi legali. Il mancato pagamento di una sola rata farà cadere il diritto alla rateizzazione e la somma dovrà essere pagata in un'unica rata.

Articolo 24

Effetti della definizione.

1. L'accertamento con adesione, perfezionato come disposto nell'articolo 9 del D.Lgs. 218/97, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune, fatto salvo quanto precisato nel comma seguente.
2. L'intervenuta definizione non esclude, tuttavia, la possibilità di modificare un'eventuale erronea liquidazione.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Articolo 25

Riduzione delle sanzioni.

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate con l'avviso medesimo sono ridotte ad un quarto qualora il contribuente non proponga ricorso contro tale avviso, non formuli istanza di accertamento con adesione e provveda a pagare, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute ridotte come sopra indicato. Della possibilità di tale

riduzione viene reso edotto il contribuente apponendone avvertenza in calce all'avviso di accertamento.

3. Con riguardo alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, se risultano rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2, la riduzione ad un quarto delle somme accertate è operata d'ufficio in sede di iscrizione a ruolo purchè il contribuente restituisca, firmato, l'apposito modulo di adesione formale entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto di accertamento.
4. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, nonché la mera acquiescenza prestata dal contribuente, in sede di contraddittorio, all'accertamento notificato, rendono applicabile la riduzione della sanzione, in quanto, secondo l'art.12 del D.Lgs. 473/97 le sanzioni per omessa ed infedele dichiarazione sono ridotte ad un quarto se entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie interviene adesione del contribuente. In materia di accertamento con adesione, si ritiene applicabile la disposizione dell'art.15 del D.Lgs. 218/97 non solo nel caso di mera acquiescenza, ma anche di rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione con il pagamento entro il termine per la proposizione del ricorso, con riduzione delle sanzioni ad un quarto.

Articolo 26

Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato si fa riferimento al D.Lgs. 218/97 e ad ogni altra norma di legge o di regolamento disciplinante l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione ai tributi erariali.
2. Eventuali modifiche apportate alla normativa di riferimento di cui al comma 1, risultanti più favorevoli al contribuente rispetto al presente regolamento possono essere applicate se espressamente richiesto dall'interessato.

Titolo IV

RISCOSSIONE E RIMBORSI

Articolo 27

Riscossione volontaria

1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicate le norme di legge.
2. In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento all'incaricato della riscossione.

Articolo 28

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dell'entrata tributaria, il cui accertamento sia gestito direttamente dal Comune, è affidata al Concessionario del servizio di riscossione dei tributi, il quale la effettua con la procedura di cui al D.P.R. 29/12/1973, n. 602, modificato con D.P.R. 28/01/1988, n. 43.
2. Il visto di esecutorietà sui ruoli delle entrate comunali, anche di natura non tributaria, è apposto sul riassunto riepilogativo degli stessi dal funzionario responsabile della gestione dell'entrata.

3. Il Funzionario responsabile che appone il visto di esecutorietà provvede anche, nel rispetto dei termini di legge, a consegnare i relativi ruoli direttamente al Concessionario del servizio della riscossione nonché alla gestione di tutti i procedimenti conseguenti all'emissione del ruolo.
4. Nella riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Articolo 29

Limiti e modalità di versamento

1. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
2. Il versamento o il rimborso, in relazione a ciascun tributo e a qualunque titolo, non è dovuto per importi uguali o inferiori ad euro 12,00 (dodici/00).
3. La somma di cui al comma 2, applicabile anche ai periodi di imposta precedenti, è comprensiva di sanzioni e interessi e non deve in ogni caso intendersi come franchigia.

Articolo 30

Sospensione del versamento

1. Con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.

Articolo 31

Rateizzazione del versamento

1. Il funzionario responsabile d'imposta può, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di tributi arretrati, disporre il pagamento dei medesimi in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 60, in base alla seguente tabella:

<u>IMPORTO</u>		<u>NUMERO DELLE RATE</u>	
DA	A	DA	A
0,01	250,00	2	4
251,00	500,00	4	6
501,00	1.000,00	6	8
1.000,01	2.000,00	8	10
2.000,00	3.000,00	10	12
3.000,01	4.000,00	12	14
4.000,01	5.000,00	14	16
5.000,01	7.500,00	16	18
7.500,01	10.000,00	18	20
10.000,01	12.500,00	20	22
12.500,01	15.000,00	22	24

15.000,01	17.500,00	26	30
17.501,00	20.000,00	32	36
20.000,01	22.500,00	38	44
22.501,00	25.000,00	46	52
25.001,00		54	60

2. Sulle somme oggetto di rateizzazione di applicano, a partire dalla seconda rata, gli interessi nella misura del tasso legale vigente senza maggiorazioni o riduzioni. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. I limiti di cui alla tabella sopra riportata si applicano anche in caso di rateizzazione delle somme oggetto di riscossione a mezzo ruolo ai sensi del DPR 602/73

3. La rateizzazione delle somme oggetto di riscossione a mezzo ruolo è disposta nel rispetto delle norme di cui all'art. 19 del DPR 602/73 e dei decreti attuativi. La somma rateizzata è quella maturata al momento dell'istanza di dilazione e comprende il diritto annuo, la sovrattassa e l'interesse di mora. Tale somma non potrà essere gravata dall'interesse di mora nel caso in cui l'istanza sia presentata entro il termine di decorrenza per il pagamento della cartella esattoriale (60 giorni).

4. Nelle more del perfezionamento del provvedimento di rateizzazione il funzionario responsabile può disporre la sospensione del pagamento per un periodo non superiore ad un anno.

Articolo 32

Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento , ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento.
3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
4. Il funzionario responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con r.r., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego.
5. Sulle somme oggetto di rimborso si applicano gli interessi nell'importo e con le modalità di cui all'art.14 del presente regolamento.

Articolo 33

Compensazione e accollo

1. E' consentita, ai contribuenti, la compensazione del credito maturato su un qualsiasi tributo comunale con il debito maturato su altri tributi. Per ottenere la compensazione, il contribuente presenta all'ufficio tributi una comunicazione, redatta su modello predisposto dal comune e distribuito gratuitamente, dalla quale risultano:

- a) i tributi sui quali sono maturati i crediti d'imposta, le annualità cui si riferiscono i crediti, nonché il loro esatto ammontare, distintamente per ogni singolo tributo;
 - b) i tributi compensati con il credito di cui al precedente punto a, le annualità cui si riferiscono, nonché, distintamente, per ogni singolo tributo, l'esatto ammontare del credito compensato;
2. La compensazione è ammessa solo se il credito d'imposta non si è prescritto secondo la specifica disciplina di ogni singolo tributo.
 3. Su richiesta del contribuente e previa autorizzazione degli uffici interessati è ammessa la compensazione anche tra tributi ed entrate patrimoniali.
 4. Quando il procedimento di compensazione interessa due o più funzionari responsabili, il provvedimento conclusivo è emesso dal responsabile finanziario dell'Ente, il quale procede sulla base delle disposizioni emanate da ciascun funzionario per la propria competenza.
 5. È consentito l'accollo del debito tributario altrui, da parte di soggetto diverso dal contribuente obbligato. A tale fine il soggetto che si accolla il debito tributario comunica all'ufficio tributi, su modelli distribuiti gratuitamente dal comune, le generalità complete ed il codice fiscale del contribuente obbligato; l'identificazione del tributo o dei tributi dei quali si assume l'accollo; l'importo esatto, distinto per tributo, del debito di cui viene assunto l'accollo.

Titolo V

ENTRATE NON TRIBUTARIE

Articolo 34

Il Funzionario Responsabile.

1. L'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate non tributarie è riservato al "Responsabile del servizio" individuato sulla base delle normative vigenti.
2. Il "Responsabile del servizio" è responsabile unico:
 - del rispetto delle norme regolamentari proprie del servizio cui l'entrata fa riferimento;
 - del rispetto del presente regolamento.
3. Sono di competenza del Funzionario Responsabile anche tutti gli atti relativi alle riscossioni coattive ed al contenzioso.

Articolo 35

Gestione delle entrate non tributarie.

1. Nella gestione delle entrate non tributarie si fa riferimento alle norme di legge e di regolamento che disciplinano la singola entrata, alle norme del presente regolamento espressamente riferite anche alle entrate non tributarie, nonché al codice civile e a quello di procedura civile.
2. In tutti i casi in cui non si possa far riferimento alle norme richiamate al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le norme del presente regolamento disciplinanti le entrate tributarie, con esclusione in ogni caso delle norme di cui agli articoli 14 e 29 e del Titolo III.

Titolo VI NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 36 Norme finali

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le norme di legge e di regolamento relative alla singola tipologia di entrata.
2. Sono abrogati i seguenti regolamenti ed ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento:
 - Regolamento Generale delle Entrate Tributarie approvato con delibera di C.C. n. 74 del 21.12.1999
 - Regolamento in materia di definizione dell'accertamento con adesione i regolamenti sulle entrate tributarie e sull'accertamento con adesione dei tributi locali e disciplina del potere di autotutela amministrativa approvato con delibera di C.C. n. 75 del 21.12.1999;
3. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2007.

Articolo 37 Disposizioni transitorie

1. Le norme del presente regolamento si applicano a tutti i rapporti pendenti alla data di entrata in vigore.

Il presente Regolamento è:

APPROVATO con delibera C.C. n. 14 in data 27/03/2007

ESECUTIVO IL 02/04/2007

PUBBLICATO all'albo pretorio dal 02/04/2007 al _____ ;

IN VIGORE DAL 01/01/2007

MODIFICATO

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Cucinotta dott. Simone)